

Normativa e prassi

## Rilevanza del codice Ateco nei benefici dei “decreti Ristori”

19 Aprile 2021

Se l'attività prevalente non rientra tra quelle inserite nella specifica tabella, è precluso l'accesso al contributo previsto per gli operatori dei settori interessati dalle misure restrittive anti-Covid

immagine generica illustrativa image not found or type unknown

La sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 è fruibile anche dalle imprese e dai

professionisti che non esercitano le attività economiche limitate dal **Dpcm 3 novembre 2020**, purché a novembre 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Con la **risposta n. 262** del 19 aprile 2021 l'Agenzia delle entrate esprime il proprio parere in merito a due questioni rappresentate da una Srl, esercente un'attività commerciale in un negozio situato all'interno di una palestra, senza possibilità di accesso indipendente. A seguito della chiusura imposta alla palestra dai provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, la società interpellante, considerata la particolare collocazione del proprio locale, non ha potuto continuare l'attività, non percependo, di conseguenza, alcun corrispettivo. Chiede, pertanto, se ha diritto:

- al contributo a fondo perduto ex **articolo 2**, DI n. 149/2020 (“decreto Ristori-bis”)
- alla sospensione dei versamenti ex **articolo 2**, DI n. 157/2020 (“decreto Ristori-quater”).

In merito al primo quesito, la risposta dell'amministrazione finanziaria è di segno negativo. La norma di riferimento, infatti, non ammette letture diverse: il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'**Allegato 2** dello stesso DI n. 149/2020 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Poiché l'attività prevalente dichiarata dalla società istante non rientra tra i codici Ateco individuati dalla norma, quindi - diversamente da quanto avvenuto per le palestre - non è stata oggetto di sospensione, non è possibile accedere al contributo a fondo perduto, a prescindere dall'eventuale sussistenza degli altri requisiti.

Il secondo dubbio riguarda, invece, la fruibilità della sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020, più precisamente di quelli relativi all'Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle addizionali regionale e comunale all'Irpef trattenute in qualità di sostituti d'imposta ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché di quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. La norma agevolativa è destinata agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese dal Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell'allegato 2 al decreto "Ristori-bis", ovvero esercenti l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.

Pertanto, la società istante, in presenza del requisito della riduzione del fatturato, può fruire della sospensione dei termini di versamento.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/rilevanza-del-codice-ateco-nei-benefici-dei-decreti-ristori>